



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

OGGETTO: Circolare 14.2015

Seregno, 29 Agosto 2015

### **START-UP INNOVATIVE**

Le start-up innovative sono “*imprese innovative ad alto valore tecnologico*” introdotte con il decreto legge 18 Ottobre 2012 n° 179, aventi l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione giovanile.

#### **Definizione**

L’ art. 25, comma 2 del D.L. 179/2012, e le modifiche introdotte dai provvedimenti successivi, definiscono la **start-up innovativa** come “*la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione ...*”

Oggetto sociale esclusivo o prevalente della start-up innovativa è “*lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.*”

#### **Requisiti start-up innovativa**

La normativa prevede una serie di requisiti affinché una società possa qualificarsi come start-up innovativa:

**Natura:** società di capitali, anche in forma di cooperativa (Spa, Srl, Sapa, Srls, Societas Europea).

**Residenza:** sede principale dei propri affari ed interessi in Italia. Possono usufruire delle agevolazioni anche le società residenti in uno stato Ue che hanno una sede produttiva o una filiale in Italia (L. 33/2015).

**Quote/azioni:** non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**Attività precedente:** è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 60 mesi. Non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

**Durata:** la L. n. 33/2015 ha modificato la definizione di start-up innovativa aumentandone la durata da 4 a 5 anni.

**Oggetto esclusivo o prevalente:** sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. L'art 11 bis del d.l. 83/2014 ha stabilito che si considerano start-up innovative anche le società il cui oggetto sociale riguardi la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, e che agiscono in particolare attraverso la presa di posizione di particolari servizi rivolti alle imprese turistiche.

**Utili:** non distribuisce e non ha distribuito utili per la durata del regime agevolato

**Valore della produzione:** a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di Euro.

**Inoltre è richiesto che sia rispettato ALMENO UNO dei seguenti requisiti:**

- *Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili.*  
Sono altresì da annoverarsi tra le spese di ricerca e sviluppo: le spese per la sperimentazione di nuovi prodotti o servizi, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni pagati impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuali, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. Per l'impresa neo costituita nonché in assenza del bilancio



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa. Tale dichiarazione dovrà presentare una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la start-up innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività; così facendo il legale rappresentante si impegna a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenuti, consentendo alle autorità competenti una verifica della soglia stabilita.

- Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di possesso di laurea magistrale

Alcune considerazioni:

Gli *amministratori-soci* possono essere considerati ai fini del rapporto soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo"; qualora invece i soci avessero l'amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro.

Gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti.

I consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere considerati.

- *Sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale* relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Iscrizione Camera di Commercio ed attestazione requisiti**

Le Camere di Commercio hanno istituito una apposita **sezione speciale** del registro delle imprese , a cui la start-up innovativa deve essere iscritta per beneficiare della specifica disciplina.

Ai fini dell'iscrizione la sussistenza dei requisiti è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso il registro delle imprese.

La start-up innovativa che perde i requisiti (es. in seguito al decorso dei sessanta mesi dall'inizio dell'attività) viene cancellata dall'apposita sezione speciale.

### **Aggiornamento semestrale informazioni**

L'impresa deve aggiornare con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese. Il primo aggiornamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società; a partire dal secondo adempimento, le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale al registro delle imprese sono uniformate rispettivamente al 30.06 e al 31.12 di ciascun anno.

### **Mantenimento dei requisiti**

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il legale rappresentante della start-up innovativa:

- attesta il mantenimento dei requisiti
- deposita tale dichiarazione presso il registro delle imprese

La dichiarazione semestrale di aggiornamento che scade nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale può essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti integrando tale attestazione.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Misure di sostegno**

**Esonero da diritti camerali e imposte di bollo** : start-up innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché l' imposta di bollo per qualsiasi adempimento effettuato presso il Registro delle imprese. Con la L.n. 35/2015 è stato esteso fino al 5° anno l'esonero del pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto.

**Incentivi fiscali per investimenti nel capitale di start-up innovative:** per gli anni 2013,2014,2015 e 2016 detrazione Irpef del 19% per investimenti a titolo di capitale di rischio provenienti da persone fisiche e deduzione dell'imponibile Ires del 20% per investimenti provenienti da persone giuridiche.

Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono direttamente in start-up.

Per i soggetti Irpef l'incentivo contempla un investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d'imposta di non più di 500.000 Euro; per i soggetti Ires l'investimento massimo su cui calcolare la deduzione non può eccedere in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1.800.000 euro. Esso deve essere mantenuto per almeno due anni.

Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le start-up a vocazione sociale e quelle che sviluppano o commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (detrazione irpef 25%; deduzione dell'imponibile Ires al 27%)

Le agevolazioni si applicano ai:

- conferimenti in denaro delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative
- conferimenti effettuati in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione
- investimenti in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)

Va considerata conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti attuata in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

I conferimenti rilevano, ai fini dell'agevolazione fiscale:

- *nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito* per l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito
- *nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione*, in caso di conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili.

L'eventuale cessione, anche se parziale, dell'investimento prima del cessato biennio causa la decadenza del beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto maggiorato degli interessi legali.

**Gestione societaria flessibile (diritti di voto asimmetrici):** l'atto costitutivo delle start-up innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.

**Disciplina del lavoro agevolata:** la start-up innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza vincoli quantitativi previsti per le altre società. All'interno di questo arco temporale i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start-up solo con contratto a tempo indeterminato.

**Facilitazione nel ripiano delle perdite:** in caso di perdite sistematiche le start-up innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

**Inapplicabilità delle società di comodo:** la start-up innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale:** le start-up possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (es. stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Per i soggetti percipienti si applica l'irrelevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni.

**Equity crowdfunding:** le start-up innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati, in base alla normativa Consob.

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese:** accesso semplificato, gratuito e diretto per le start-up al fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie su prestiti bancari.

**Internazionalizzazione:** sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start-up da parte dell'agenzia ICE che si occupa della promozione all'estero delle imprese italiane .

**Fail Fast:** introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo post "non decollo" della start-up (sottrazione delle start-up innovative alla disciplina del fallimento)

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***

### **Riferimenti normativi**

- DL 18 Ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 221 del 17 dicembre 2012
- DL 28 Giugno 2013 n. 76, convertito dalla legge 9 agosto del 2013 n. 99
- Art.11 bis del DL 31 Maggio 2014 n. 83, convertito dalla legge n. 106 del 29 Luglio 2014
- Circolari 16/E dell'11 Giugno 2014 dell' Agenzia delle Entrate e 3672/C del 29 Agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico
- DL 24 Gennaio 2015 n.3, convertito dalla Legge n.33 del 24 Marzo 2015.